



LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmioli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Partners di Studio

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro
Paola Lavinia Chierici - Consulente del Lavoro
Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 14
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753

Borgo della Salnittrara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel. 0521.941760 Fax 0521.942176

P.I. 02735450351
Mail labour@labourconsulting.com
Pec labourconsulting@legalmail.it
Web www.labourconsulting.com

**Ai Clienti in indirizzo
Loro sedi**

Parma-Reggio Emilia, 31 luglio 2020.

Oggetto: Riduzione cuneo fiscale DL 3/2020 – da luglio operative le misure a favore dei lavoratori

Con il D.L. 3/2020, pubblicato sulla G.U n. 21 del 2 aprile 2020 è stata data attuazione alla prevista riduzione del cuneo fiscale **sostituendo, a decorrere dal 1° luglio 2020**, il c.d. “Bonus 80 euro” con **un nuovo meccanismo di riduzione dell’IRPEF** che prevede **due diverse tipologie di agevolazioni fiscali, distintamente applicabili**, in funzione dell’importo del reddito complessivo annuo del beneficiario.

Le nuove misure a riduzione del cuneo fiscale, **alternative tra loro**, sono state previste nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito e in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni.

Tattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente/assimilati (in sostituzione del Bonus 80 euro)

L’art. 1 del D.L. 3/2020, prevede che:

*qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente/assimilato sia di importo superiore a quello della detrazione spettante per reddito di lavoro dipendente è riconosciuta una somma di importo pari a € 600 per l’anno 2020 e a € 1.200 a decorrere dall’anno 2021, a titolo di **tattamento integrativo** che non concorre alla formazione del reddito, ai titolari di reddito di lavoro dipendente/assimilato il cui reddito complessivo **non è superiore a € 28.000**. Il trattamento integrativo è rapportato **al periodo di lavoro** e spetta per le prestazioni rese **dal 1° luglio 2020**.*

Pertanto, dalle paghe di luglio 2020 viene estesa da 80 a 100 euro la misura mensile massima del beneficio e viene estesa la soglia reddituale per accedere all’erogazione.

I sostituti d’imposta **compensano in F24 il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo**, mediante l’istituto della compensazione di cui all’art. 17 del D.lgs 241/1997 (l’Agenzia delle Entrate con risoluzione 35/2020 ha istituito il codice tributo 1701 per il recupero del credito).

A tal proposito si ricorda che ai fini dell’utilizzo in compensazione di tale credito i modelli F24 devono essere presentati **esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate**.

Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente/assimilati (misura temporanea)

L’art. 2 del D.L. 3/2020, prevede che:

*ai titolari dei redditi di lavoro dipendente/assimilato spetta, per le prestazioni rese **dal 1° luglio al 31 dicembre 2020**, una **ulteriore detrazione** dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:*

✓ € 480, aumentata del prodotto tra € 120 e l'importo corrispondente al rapporto tra € 35.000, diminuito del reddito complessivo, ed € 7.000, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a € 28.000 ma non a € 35.000;

✓ € 480, se il reddito complessivo è superiore a € 35.000 ma non a € 40.000, la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di € 40.000, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di € 5.000.

In sostanza, fino alla fine dell'anno 2020, per tutti i dipendenti/assimilati con redditi complessivi eccedenti la misura di 28.000 euro e sino a 40.000, spetta una ulteriore detrazione da applicare all'imposta lorda che è modulata in ragione del reddito effettivo e sulla base delle formule sopra indicate.

Per entrambe le agevolazioni i sostituti d'imposta riconoscono le stesse **in via automatica** ripartendo la misura spettante fra le retribuzioni erogate a **decorrere dal 1° luglio 2020 e ne verificano in sede di conguaglio la spettanza**. Qualora in tale sede l'agevolazione riconosciuta si riveli non spettante, i medesimi sostituti **provvedono al recupero del relativo importo** e, nel caso in cui questo **superi € 60**, il recupero è effettuato in **otto rate** di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Sebbene ad oggi non siano ancora state emanate le attese indicazioni operative dell'Agenzia Entrate, stante le previsioni normative illustrate, **procederemo ad applicare dalle buste paga di luglio sia il *trattamento integrativo al reddito* che la *ulteriore detrazione*, ove spettanti ai lavoratori**

- **in base alle informazioni reddituali note**
- **mantenendo, per il momento, le scelte già operate dai dipendenti/collaboratori per la spettanza del soppresso "Bonus 80 euro".**

Non appena l'Agenzia delle Entrate avrà diffuso le attese note interpretative e le indicazioni operative per i sostituti d'imposta, ritorneremo sull'argomento con specifiche azioni informative e modulistica volte ad allineare le nuove norme a specifiche scelte effettuate dai lavoratori.

Restando a disposizione per chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

Labour Consulting srltp